

N.

Repertorio

N.

Raccolta

CONVENZIONE URBANISTICA

per la realizzazione degli interventi di trasformazione
urbanistica nell'area del Comparti TU23bis sorretta dal Piano
Attuativo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di
marzo.

In Monteriggioni, località Colonna, in un ufficio del comune di
Monteriggioni.

Avanti a me _____, Notaio/ Segretario _____, sono
comparsi i Signori:

- CAPITANI Arch. VALERIA, nata a Siena il 21 novembre 1974,
domiciliata per la carica in Monteriggioni, presso il Municipio,
la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e
Attività Produttive, e come tale, in nome, conto e rappresentanza
del "**COMUNE DI MONTERIGGIONI**", con sede in Monteriggioni,
località Colonna, codice fiscale 00224550525, tale nominata con
Decreto del Sindaco numero 28 del 31 luglio 2020, in esecuzione
alla Deliberazione del Consiglio Comunale numero del
_____, con la quale è stato approvato lo schema
della presente convenzione;

- _____, nato a _____ il

_____, domiciliato per la carica in Siena, ove
appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma
nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legittimo
rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione della società " _____ " con
sede in _____, Via _____, capitale sociale di Euro
_____ (_____), iscritta al Registro
delle Imprese di Siena con il numero di codice fiscale _____
ed al R.E.A. con il numero _____ a quanto appresso autorizzato
dal vigente statuto sociale; di seguito denominata
"concessionaria".

Comparenti della cui identità personale, qualifica e
rappresentanza, io Notaio sono certo, i quali,

PREMESSO

Detti comparenti della cui identità personale e piena capacità
giuridica io Notaio/Segretario comunale sono certo, mi richiedono
di ricevere il presente atto, in virtù del quale convengono e
stipulano quanto segue:

PREMESSO

che l'area posta nel Comune di MONTERIGGIONI in Località Uopini
distinta al Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio di Mappa
n. 90 con le seguenti particelle 604, 605 (parte), 610, 612, 774
(parte), 859 (parte), 1090 (parte) è identificata dal Regolamento

Urbanistico vigente come Area di trasformazione "TU23Bis"

disciplinata dall'art. 31 delle N.T.A è di proprietà di:

- Landi Marcella, nata a Siena il 09/04/1935 C.F.
LNDMCL35D49I726I;
- Burrini Patrizia, nata a Monteriggioni, il 01/07/1957 C.F.
BRRPRZ57L41F598R;
- Burrini Elisabetta, nata a Siena il 19/11/1966 C.F.
BRRLBT66S59I726A;
- Burrini Antonella, nata a Siena il 28/10/1969 C.F.
BRRNNL69R68I726M;
- Burrini Alessandro, nato a Siena il 14/08/1975 C.F.
BRRLSN75M14I726X;
- che le parti Sig.ri Landi Marcella, Burrini Patrizia,
Burrini Elisabetta, Burrini Antonella e Burrini Alessandro hanno
sottoscritto una delega con cui, dichiarano di autorizzare la
Società Pacella Real Estate srl (C.F. 01228770523) nel
Rappresentante legale Sig. Donato Pacella (C.F.
PCLDNT61T04A615P) a presentare e sottoscrivere per loro conto il
Piano Attuativo e la presente Convenzione.
- che in 12.09.2019 con nota acquisita al protocollo del
Comune di Monteriggioni ai n. 14856, 14857, 14858, 14859, 14860
e 14861 è stata depositata dalla Società Pacella Real Estate
S.r.l., istanza di approvazione di Piano Urbanistico Attuativo
del comparto TU23 bis in località Uopini, Via Don Minzoni;

- che in data 12.12.2019 è stato avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della L.R.T. 10/2010 10 e dell'art. 12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e attivate le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale;

- che, visti e valutati i pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale consultati ai sensi e nei tempi di cui al co.3 dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., in data 03.07.2020, l'Autorità competente in materia di VAS ha emesso il provvedimento di verifica escludendo il Piano Urbanistico Attuativo dalla procedura di VAS di cui alla Determinazione dell'Area Lavori pubblici n. 836;

- che in data 11.11.2020, con prot. 17097, è stata richiesta alla Regione Toscana la convocazione della Conferenza di servizi ai sensi del c. 3 dell'art. 23 della Disciplina del PIT-PPR, con valenza di Piano Paesaggistico;

- che in data 14.02.2021 con prot. nr. 803, la Regione ha comunicato la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 23 c.3 della Disciplina del PIT con valenza di PPR in modalità video conferenza per il giorno 05.03.2021;

- che la prima seduta della Conferenza, svoltasi il 05.03.2021, ha espresso la valutazione del progetto come da Verbale pervenuto in data 25.03.2021 prot. nr. 5141, come di seguito riportato: "*(...) la Conferenza ritiene che il PUA* "*(...)*

possa verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici a condizione che gli elaborati siano adeguati alle seguenti condizioni:

- sia proposta una soluzione planivolumetrica più idonea alla configurazione paesaggistica dei luoghi, più coerente con il tessuto edilizio contermino, e che armonizzi meglio il passaggio dall'urbano al territorio rurale;*
- si riveda la distribuzione volumetrica, interrompendo l'uniformità e la continuità del costruito, in modo che l'intervento si qualifichi come città che si apre alla campagna, e in modo che siano mantenuti coni visivi;*
- si riduca la volumetria proposta che appare eccessiva non solo per altezze, ma anche per estensione, tanto da ridurre le altezze dei fronti prospettanti sul lato sud;*
- siano studiati gli spazi verdi, in quanto verde architettonico di pertinenza alle abitazioni e in quanto filtri distributivi ad esse;*
- sia studiata l'ambientazione del parcheggio in modo che abbia una configurazione meno 'urbana', e sia dotato di verde di schermatura verso il territorio aperto (...)",*
- che con nota del 09.04.2021, con prot. 5998, il Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23 c.3 della Disciplina del PIT con valenza di PPR, è stato inviato al tecnico incaricato per il soddisfacimento delle indicazioni espresse dalla*

Conferenza;

- che il tecnico incaricato ha inviato, con nota del 19.10.2021 prot. nr. 17517, la documentazione sotto elencata, in sostituzione di quella allegata alla presentazione della proposta di P.U.A. del 12.09.2019 recependo le indicazioni fornite dalla Conferenza ex art. 23 c. 3 della Disciplina del PIT con valenza di PPR:

- Doc. 01 - Relazione illustrativa
- Doc. 02 - Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. P1 - Individuazione area di intervento e Particellare catastale
- Tav. P2 - Opere urbanizzazioni primarie (individuazione di massima)
- Tav. P3 - Assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento
- Tav. P4 - Prospetti e sezioni

- che Il RUP, con nota del 26.10.2021 prot. nr. 17966, ha richiesto la convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23 c.3 della Disciplina del PIT con valenza di PPR ed ha inviato ai partecipanti alla Conferenza, la documentazione di cui al prot. 17517 del 19.10.2021.

- che La Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della

Regione Toscana, con nota del 23.12.2021 prot. nr. 21450, ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23 c.3 della Disciplina del PIT con valenza di PPR in modalità video conferenza per il giorno 18.01.2022;

- che gli esiti della valutazione della Conferenza del 18.01.2022 sono riportati nel verbale pervenuto in data 02.02.2022 prot. nr. 2009 nel quale si legge: si ritiene che "(...) alla luce dell'istruttoria condotta, e tenuto conto di quanto riscontrato, che dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico il "Piano Attuativo nr. 542-PA/2019 per la realizzazione dell'area di trasformazione urbanistica TU23Bis" rispetti le specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 23 della Disciplina del PIT-PPR, a condizione che nella successiva fase progettuale a scala architettonica (procedimento di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice), siano definite in modo puntuale le modalità costruttive e i dettagli delle sistemazioni esterne, con riferimento alla specifica disciplina dei Beni paesaggistici contenuta nella Scheda di Vincolo di cui all'Elaborato 3B, Sezione 4 del PIT-PPR, relativa al D.M. 29/08/1970 G.U. 228 del 1970 dec(...)".

- che in data 10.11.2020, con prot. nr. 16999 e prot. nr. 17000, è stata trasmessa al Settore Genio Civile Valdarno Superiore la documentazione prevista per il deposito delle indagini geologiche; in data 16.11.2020, il Settore Genio Civile Valdarno

ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha iscritto il deposito delle indagini geologiche al nr. 3653 del registro dei depositi; con nota del 03.12.2020 prot. nr. 18539, il Settore Genio Civile Valdarno comunicava l'estrazione della pratica nr. 3651 e la conseguente archiviazione del deposito nr. 3653 avete ad oggetto le indagini geologiche del Piano Attuativo dell'area TU 23;

- che in data 12.04.2022 con prot. n. ____ veniva prodotta documentazione integrativa;

- che il predetto Piano attuativo e lo schema della presente Convenzione sono stati approvati a seguito della controdeduzione all'osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio Comunale di Monteriggioni numero del;

- che il piano attuativo è corredato dallo schema delle opere di urbanizzazione e dal relativo computo metrico estimativo;

- che in ragione a quanto sopra, il Piano Urbanistico Attuativo approvato, ai sensi dell'art.109 della L.R.T. 65/2014, è costituito dai seguenti elaborati:

- Doc. 01 - Relazione illustrativa
- Doc. 02 - Norme Tecniche di Attuazione
- Doc. 03 - Verifica di Assoggettabilità a VAS: Documento Preliminare
- Doc. 04 - Relazione Geologica
- Tav. QC1 - Inquadramento
- Tav. QC2 - Vincoli

- Tav. QC3 - Rilievo Topografico
- Tav. P1 - Individuazione area di intervento e Particellare catastale
- Tav. P2 - Opere urbanizzazioni primarie (individuazione di massima)
- Tav. P3 - Assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento
- Tav. P4 - Prospetti e sezioni
- Tav. P5 - Tipologie
- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione del P.U.A.
- Schema di Convezione urbanistica
- che l'importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione risulta, come da computo metrico estimativo, pari ad € _____ (Euro _____/00), stimato sulla base dei prezzi di Mercato per opere similari dal tecnico redattore del Piano;
- che le opere di urbanizzazione saranno realizzate ai sensi dell'articolo 16 comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, che prevede l'esecuzione diretta delle stesse a carico del titolare del permesso di costruire;
- che le opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, dovranno essere completamente ultimate e collaudate;

- che, nel caso in cui l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste nel progetto approvato, risultante dalla contabilità finale, sia superiore a quello dovuto al Comune relativo agli oneri concessori di urbanizzazione primaria, l'importo eccedente sarà ad esclusivo carico della parte privata;
- che il concessionario si impegna a dare corso a tutte le opere di urbanizzazione e a quanto stabilito dalla presente convenzione cedendo gratuitamente al patrimonio del Comune di Monteriggioni, le stesse opere e le aree sulle quali insistono al Comune prima del rilascio dell'agibilità dei fabbricati interessati;
- che in data 17.04.2010 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. 2237 inerente la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica dell'area TU9 di Uopini adiacente al comparto di cui trattasi;
- che l'art. 3 di detta Convenzione prevede l'obbligo da parte dei sottoscrittori di cessione gratuita al comune della strada di accesso all'area TU9;
- che con la presente Convenzione vengono confermati detti obblighi;

TUTTO CIO' PREMESSO ED APPROVATO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto le parti,
come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1. PREMESSE

Il Concessionario, ed il comune di Monteriggioni per il suo Rappresentante come sopra indicato approvano le premesse della presente Convenzione.

ART. 2. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida per anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di trascrizione nei Registri Immobiliari.

ART. 3. Impegni del Concessionario

Il Comune di Monteriggioni, e per esso il suo rappresentante, Arch. Valeria Capitani, autorizza "il concessionario" alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo, funzionali alla successiva edificazione, a scomputo degli oneri concessori di urbanizzazione primaria, salvo conguaglio se del caso. "Il concessionario" si impegna, per sé, successori ed aventi causa:

- alla esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano attuativo, secondo quanto previsto all'articolo 16 comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, fermi restando comunque gli obblighi a carico dei soggetti esecutori in materia di sicurezza sul lavoro, di rispetto delle norme in materia di contribuzione sociale ed assistenziale, delle norme in materia di regolarità fiscale;

- alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, nei modi previsti, in sede di rilascio del permesso di costruire dell'edificio.

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate in base all'indicazione delle tavole allegate al progetto depositato agli atti del Comune. "Il Concessionario" si impegna altresì, per sé e suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune, prima dell'agibilità degli edifici, dette opere unitamente alle aree sulle quali insistono.

ART. 4. Descrizione delle opere

Le opere di urbanizzazione primaria da realizzare insistono sui terreni identificati nel Vigente Catasto Terreni del Comune di Monteriggioni, al Foglio 90 con le particelle 604, 612 e 859.

I terreni interessati da dette opere di urbanizzazione, sopra descritti, sono destinati, per una superficie complessiva: di circa metri quadrati 600 (seicento) a parcheggio pubblico e di mq. 700,00 (settecento/00) a verde pubblico.

Le suddette opere di urbanizzazione, indicate nelle tavole del Piano attuativo nonché nel computo metrico estimativo in atti del Comune, consistono rispettivamente in:

1) realizzazione della zona da adibirsi a parcheggio pubblico, completa di pavimentazione, regimazione delle acque, illuminazione pubblica e quant'altro necessario alla corretta esecuzione a regola d'arte;

2) sistemazione dell'area verde pubblico regimazione delle acque, illuminazione pubblica e quant'altro necessario alla corretta esecuzione a regola d'arte.

Dette opere dovranno essere ultimate entro e non oltre la data di comunicazione di fine lavori afferente il primo permesso a costruire rilasciato all'interno del comparto dell'area TU23bis.

Tutte le opere, da intendersi costruite a regola d'arte e conformemente con la normativa vigente, dovranno essere conformi agli schemi e agli elaborati di progetto depositati agli atti del Comune e facenti parte integrante del Piano attuativo, ai fini dell'ottenimento dei successivi titoli abilitativi, i quali in fase di progetto esecutivo potranno subire lievi modifiche.

Le risultanze definitive delle aree da cedere saranno quelle derivanti dagli atti di frazionamento da redigere a cura dei lottizzanti.

Al momento del collaudo sarà accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, la corrispondenza di questi con i progetti approvati ed il regolare funzionamento degli impianti e dei servizi.

L'Amministrazione Comunale, proceduto al collaudo delle opere, si impegna ad acquisire le aree e gli impianti di urbanizzazione primaria entro il termine di mesi tre.

Dopo l'avvenuta cessione, in assenza di contestazioni, si provvederà allo svincolo della cauzione.

ART. 5. Procedura per l'esecuzione delle opere di

urbanizzazione

Il concessionario si obbliga, per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo, alla realizzazione, a propria cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria suddette e descritte all'articolo 4 del presente atto, secondo le norme tecniche vigenti ed a perfetta regola d'arte.

ART. 6. Stima delle opere di urbanizzazione primaria e
modalità di esecuzione

L'importo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi è stimato, così come da computo metrico in atti del Comune in € _____ (Euro _____/__), stimato sulla base dei prezzi di Mercato per opere similari.

ART. 7. Fine lavori

Le opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, dovranno essere completamente ultimate e collaudate.

Nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, risultante dalla contabilità, sia inferiore a quello dovuto al Comune, relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, sarà effettuato conguaglio dell'importo eccedente, da versare secondo le modalità previste per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste nel

progetto, risultante dalla contabilità finale, sia superiore a quello dovuto al Comune relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, l'importo eccedente sarà ad esclusivo carico del "Concessionario".

ART. 10 - Manutenzione delle opere di Urbanizzazione prima della
cessione delle opere

L'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione realizzate, secondo le procedure previste dalla presente convenzione, verrà mantenuto, dalla proprietà privata ed aventi causa a qualsiasi titolo fino al collaudo e cessione delle aree.

ART. 9 - Cessione delle Aree

Successivamente al collaudo dovrà essere effettuata la stipula dell'atto di cessione delle aree unitamente alle opere di urbanizzazione primaria realizzate, secondo le modalità previste dalla presente convenzione. Il Concessionario, a mezzo dei propri tecnici, dovrà consegnare la documentazione catastale compresi i tipi di frazionamento necessari, debitamente approvati. I Proprietari pertanto, come sopra rappresentati, si obbligano per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere a titolo gratuito ed a proprie spese, al Comune di Monteriggioni le aree, di loro proprietà, su cui ricadono le opere di urbanizzazione e più precisamente: le aree rappresentate nel Vigente Catasto terreni del Comune di Monteriggioni, al Foglio 90, con le particelle n.

604, 612, 859 per una superficie complessiva di circa metri quadrati catastali 1.300,00 (milletrecento). I Proprietari si impegnano alla realizzazione delle opere in oggetto nei tempi di legge ovvero di validità dei titoli abilitativi.

ART. 8. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Tutti gli impegni assunti con la presente convenzione hanno validità per i lottizzanti ed eventuali aventi causa. I lottizzanti, nel caso di cessione dell'area edificabile, si impegnano ad inserire nell'atto di trasferimento, da riportare pure nella nota di trascrizione, apposita clausola in cui l'acquirente dichiara di ben conoscere il contenuto della presente Convenzione accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. Copia autentica dovrà essere inviata al Comune di MONTERIGGIONI, a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 9. RILASCIO DEI PERMESSO A COSTRUIRE

I Permessi di Costruire per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano potranno essere rilasciati a seguito della stipula della presente convenzione. I permessi di costruire degli interventi edilizi potranno essere rilasciati a seguito del rilascio del permesso delle opere di urbanizzazione primaria e potranno essere eseguite contestualmente. I lavori relativi ai permessi di costruire dovranno avere inizio ed essere ultimati ai sensi di legge, assicurando altresì che le opere di urbanizzazione primaria siano ultimate entro e non oltre la data

di comunicazione di fine lavori ed attestazione di agibilità per gli interventi edilizi.

Contestualmente e/o entro i termini di legge dalla fine dei lavori dovrà essere presentata attestazione di agibilità di ciascuna unità immobiliare, purchè sia stato effettuato il collaudo delle opere di urbanizzazione.

ART. 10. Varianti in corso d'opera

Le eventuali varianti in corso d'opera alle opere di urbanizzazione, riguardanti modifiche esecutive di dettaglio e le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico-economiche delle opere stesse, costituiscono automatico aggiornamento della presente convenzione. Laddove la variante non comporti sostanziali rettifiche al quadro economico, non sarà necessario modificare la presente convenzione. Nel caso contrario, o in presenza di consistenti variazioni della natura e/o qualità delle opere, saranno invece apportate le dovute modifiche/integrazioni alla presente convenzione nell'ambito della necessaria variante edilizia e/o urbanistica. Si stabilisce, in particolare, che le varianti che determinino un aumento rispetto alle stime iniziali di progetto non comportano alcun tipo di riconoscimento economico al Comune, che si obbligano a dare ultimate e funzionali le opere previste in progetto ed eventualmente oggetto di variante. Si stabilisce inoltre che le varianti in corso d'opera che determinino una diminuzione delle

opere rispetto alle stime iniziali di progetto comportano l'obbligo a carico del Concessionario di provvedere ad un conseguente riconoscimento economico al Comune, che dovrà essere erogato come conguaglio al collaudo delle opere.

ART. 11. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione ed interpretazione della presente convenzione sono di competenza del Tribunale di Siena ad eccezione delle controversie che hanno ad oggetto valutazioni strettamente tecniche e per le quali si ricorrerà ad un collegio arbitrale (composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti che vi provvedono ed il terzo, avente funzioni di Presidente dai primi due) fatte salve diverse ed inderogabili disposizioni di legge. Gli arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura, in via irrituale e con giudizio inappellabile.

ART. 12. Garanzie ed Inadempienze

"La parte privata" ed aventi causa a qualsiasi titolo, per la perfetta e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal progetto approvato, si obbliga a prestare garanzia, mediante polizza fidejussoria. L'importo complessivo della polizza fideiussoria corrisponde all'importo risultante dal computo metrico estimativo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto approvato, maggiorato del 20% (venti per cento). La polizza potrà avere

durata di 3 (tre) anni, tacitamente rinnovabile fino alla liberatoria da parte del Comune. Qualora, in dipendenza dell'aumento dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, l'importo della garanzia fidejussoria versata non garantisca la completa ultimazione delle stesse, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'integrazione della polizza fidejussoria valutata sulla base dei costi aggiornati. Le parti danno atto che nella polizza fidejussoria dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna il fideiussore a soddisfare le obbligazioni garantite a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui all'articolo 1944 del Codice Civile. La polizza potrà essere totalmente svincolata soltanto ad avvenuta cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria realizzate. Il Concessionario è tenuto alla perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione prima dell'attestazione di abitabilità dei singoli edifici.

ART. 13. Disposizioni finali

Tutte le opere di urbanizzazione primana, ancorchè non ultimate, sono assoggettate all'allacciamento di analoghi servizi quando ciò sia ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Nel caso che "la parte privata", o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, non abbiano provveduto nel termine previsto dal permesso di costruire relativo alle infrastrutture primarie, alla completa ultimazione

delle opere, l'Amministrazione comunale, previa intimazione con assegnazione del termine di 2 (due) mesi, ha la piena facoltà di sostituirsi al proprietario stesso nella esecuzione delle opere mancanti, avvalendosi della polizza fidejussoria, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte dei proprietari e con il pieno diritto di adire a vie giudiziarie per ottenere il rimborso di eventuali spese eccedenti la garanzia fidejussoria come sopra costituita.

ART. 14. Agevolazioni tributarie

A norma del disposto dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, si richiede la registrazione a tassa fissa e le altre agevolazioni tributarie previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. ART. 15 - Spese contrattuali Le parti prendono atto che tutte le spese contrattuali del presente atto sono a carico dell'utilizzatore del Concessionario, come in premessa specificato, nessuna esclusa od eccettuata.

Richiesto io Segretario Comunale/Notaio rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, formato e stipulato in modalità elettronica, da me redatto, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di fiducia, degli strumenti informatici, su numero facciate per intero più righe

della a video, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta,
lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza
riserve e lo sottoscrivono a margine in ogni singolo foglio